

cod. 034

☒ Competenza del Consiglio
☐ Competenza della Giunta
☐ Coi poteri del Consiglio

Oggetto: VARIANTE AL VIGENTE P.R.G. Ai SENSI
DELL'ART. 8 del D.P.R. 160/2010, RELATIVA
ALL'ISTANZA EDILIZIA PRESENTATA DALL'
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
CIRCOLO TENNIS DI RIVINI - APPROVAZIONE

Classificazione
Archivio:

Col. Classe 100621

Fasc. .

Urgenze da specificare

Pareri

Consiglio di Quartiere ☐ n.1 del _____
☐ n.2 del _____
☐ parere favorevole ☐ n.3 del _____
☐ parere contrario ☐ n.4 del _____
☐ n.5 del _____
☐ n.6 del _____

Commissione consiliare ☐ n.1 del _____
☐ n.2 del _____
☐ parere favorevole ☒ n.3 del 02/4/12
☐ parere contrario ☐ n.4 del _____

Collegio Revisori

☐ parere favorevole del _____
☐ parere contrario del _____

**Collegamenti altri Settori
a fini esecutivi**

☒ VA CONFERITA L'IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

Da adottare

Con votazione

Da pubblicare per giorni

Da comunicare al Consiglio
(ex art. 166 Dlgs 267/99 e art. 14 Reg. Contabilità)

☐ con voto palese

☐ con voto segreto

☐ a maggioranza assoluta
☐ a maggioranza qualificata

☐ quindici
☐ altro

☐ SI ☐ NO

Defensore proposta **Indigente**

Responsabile procedim.

~~Coordination Area~~

Assessore
ASSESSORE

DIRETTORE RESPONSABILE

5. DINGENT S. (A) 5. DINGENT S. U.A.P.

Google Books - A Free
PATRIARCHAL SYSTEM

Assessore
ASSESSORE

10 - 2 - 61

7

SEP 21 1964

AMERICAN LIFE SPO

e Governo del Territorio
biblici. E. C. A. S. S. S.

ADV. P. 10 BIAGINI

Riferimenti O.d.G. ,
Consiglio Comunale

Sigla prop. / Codice o.d.g.

n. 1/A del 04/04/13
n. _____ del _____
n. _____ del _____
n. _____ del _____

☐ È STATA CONFERITA L'IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ
☐ NON È STATA CONFERITA L'IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

Riferimenti O.d.G.
Giunta Comunale

Sigla prop. / Codice o.d.g.

n. _____ del _____
n. _____ del _____
n. _____ del _____
n. _____ del _____

☐ È STATA CONFERITA L'IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ
☐ NON È STATA CONFERITA L'IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

DELIBERA C.C. N. DEL

DELIBERA G.C. N. _____ DEL _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. N. 2874155 DEL 22/03/2013

OGGETTO: Variante al vigente P.R.G., ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010, relativa all'istanza edilizia presentata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis di Rimini - Approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis di Rimini (P.Iva 01160860407), in qualità di concessionario di beni demaniali e comunali dell'area oggetto d'intervento distinta al C.T. al foglio 66 mappali 1157, 1364, 1397, 1398, 1399, 4393, 4570, 4571, 4572, 4626, 4627, 4655, ha presentato un'istanza di permesso di costruire per l'installazione di n. 4 coperture pressostatiche stagionali (periodo: dal 01 ottobre al 30 aprile di ogni anno) su campi da tennis esistenti e per l'installazione di opere di arredo esterno al complesso a destinazione impianti ed attrezzature sportive denominato "Circolo Tennis", sito in Rimini, Lungomare Tintori n. 9, acquisita al protocollo con n. 148668 del 04/10/2012, costituita dai seguenti elaborati: TAVOLE N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Relazione Descrittiva, Rapporto Preliminare Ambientale e relativa nota integrativa (prot. 49839 del 18/03/2013), a seguito acclusi come parte integrante della presente deliberazione (allegato "A");

RILEVATO che l'istanza in argomento è stata avanzata ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i. in quanto progetto comportante proposta di variante agli strumenti urbanistici, poiché le aree destinate all'insediamento di dette opere sono insufficienti alle esigenze manifestate con il progetto presentato per limiti dettati dalle norme di attuazione del vigente PRG;

DATO ATTO che in ragione della suddetta richiesta è stata indetta e convocata, con atto prot. 188362 in data 07/12/2012, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., la Conferenza di Servizi prevista dall'art. 8 del citato D.P.R., per la valutazione del progetto in argomento, ai fini della formazione di un verbale che tiene luogo degli atti istruttori e dei pareri tecnici comunque denominati, previsti dalle norme vigenti o ritenuti necessari;

VISTO che a decorrere dal 19/12/2012 l'avviso di convocazione della prima riunione della Conferenza di Servizi è stato affisso sull'Albo Pretorio Comunale per 30 giorni consecutivi e, inoltre, di esso è stata data notizia alla cittadinanza sia tramite l'affissione di manifesti per tutto il territorio cittadino sia in modalità telematica sul sito internet di questo Comune, inserendo la notizia nella rubrica riguardante le novità (NEWS);

DATO ATTO che a seguito della pubblicazione sopra menzionata non sono pervenute osservazioni, proposte o opposizioni da soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni, comitati e organizzazioni sindacali cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. N. 2874155 DEL 22/03/2013

VISTO il verbale conclusivo della Conferenza di Servizi redatto in data 24/01/2013, a seguito allegato come parte integrante della presente deliberazione (**allegato "B"**), dal quale emerge che i soggetti partecipanti alla stessa hanno rilevato la conformità del progetto edilizio indicato in premessa relativamente agli adottati RUE/PSC, ed espresso parere favorevole condizionato all'approvazione del progetto in argomento, avendo presente che tale determinazione presuppone la variazione delle previsioni normative del vigente P.R.G. riguardanti l'area oggetto di intervento mediante le seguenti modifiche:

▪ nella **SCHEDA 5.1 - Tavola 4.5** - inserire come primo punto:

"Fino all'approvazione del piano urbanistico preventivo potranno essere realizzati opere pubbliche, interventi di urbanizzazione e per la realizzazione di attrezzature ed impianti sportivi non costituenti S.U. anche in deroga al limite di altezza sotto riportato.";

▪ nell'**art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.)** inserire il seguente punto:

"j) le coperture pressostatiche degli impianti sportivi e quelle degli impianti di interesse pubblico. Tali manufatti devono essere di facile rimozione e devono avere carattere stagionale, quest'ultimo disciplinato da apposita convenzione redatta ai sensi dell'art. 11 L. n. 241/1990; essi saranno assoggettati al rilascio del permesso di costruire e potranno essere realizzati nel rispetto delle distanze dai confini previste dal Codice Civile ed in deroga ai limiti previsti dall'art. 17; H max ml. 17.";

DATO ATTO che l'esito della Conferenza di Servizi, favorevole con condizioni alla variazione dello strumento urbanistico generale costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 nel testo in vigore, adozione di variante alle N.T.A. del vigente al P.R.G.;

PRESO ATTO che i Soggetti attuatori dell'intervento non hanno avanzato obiezioni in merito alle prescrizioni dettate dalla Conferenza di Servizi nella seduta conclusiva del 24/01/2013 sopra menzionate;

DATO ATTO del nulla-osta espresso in sede di Conferenza di Servizi dal rappresentante dell'U.O. Affitti e Concessioni – Ufficio Demanio Marittimo e Porti Turistici in merito al rilascio delle nuove concessioni di suolo relative ai campi da tennis n. 1, 2 e 3, insistenti sull'area Demaniale Pubblica dello Stato, e relativa al campo da tennis n. 4, insistente su area Comunale.

PRESO ATTO che sulla proposta di variante urbanistica si è espressa la Giunta Provinciale con Deliberazione n. 24 del 27/02/2013 con cui sono state fatte proprie le valutazioni espresse dal Servizio Progetti di Area Vasta, di Pianificazione territoriale e Mobilità di sistema relativamente:

▪ all'istruttoria tecnica, a seguito riassunte: *"(...) non vi sono osservazioni da formulare in merito alla proposta di variante urbanistica.";*

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. N. 2874155 DEL 22/03/2013

▪ alla verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS, che si è conclusa nel seguente modo:
"(...) si rileva che l'intervento non comporta effetti significativi sull'ambiente e pertanto non si ritiene necessario l'assoggettamento a procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/06.";

a seguito allegati come parte integrante della presente deliberazione (**allegato "C"**);

VISTO l'elaborato redatto dai competenti uffici della Direzione Pianificazione e Gestione Territoriale che, recependo le determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi e delle Delibere della Giunta Provinciale, traduce nel linguaggio del vigente Piano Regolatore le modifiche da apportare alle relative Norme Tecniche di Attuazione, a seguito allegato quale parte integrante della presente deliberazione (**allegato "D"**);

PRESO ATTO dello schema di convenzione redatto ai sensi dell'art. 11 L. n. 241/1990 dagli uffici comunali al fine di adempiere alle prescrizioni di cui al punto j) dell'art. 14 delle N.T.A., nella stesura a seguito acclusa quale parte integrante della presente deliberazione (**allegato "E"**);

VISTO il parere favorevole espresso in data 22/03/2013 dal Dirigente del Settore Sportello Unico per le Attività Produttive ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alle regolarità tecnica della proposta di cui trattasi;

DATO ATTO che il presente atto non comporta oneri diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ex art. 49/c.1 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL, così come modificato dall'art. 3/c.1 del D.L. 174/2012;

VISTO il D.Lgs. 31.03.1998, n. 112 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 160/2010 nel testo in vigore;

VISTO l'art. 70 della Legge Regionale 21.04.1999, n. 3 e s.m.i.;

VISTA la legge 17 agosto 1942, n. 1150 nel testo in vigore;

VISTA la legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 nel testo in vigore;

VISTA la legge regionale 30 gennaio 1995, n. 6 nel testo in vigore;

VISTA la legge regionale 24 marzo 2000, n° 20 nel testo in vigore;

VISTO il parere finale espresso in data __/__/2013 dalla III^a Commissione Consiliare Territorio;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n° 4 del 24/01/2013;

RITENUTO vi siano tutti gli elementi per potersi pronunciare in forma favorevole sulla determinazione assunta dalla Conferenza di Servizi e dalla Delibera della Giunta Provinciale relativamente al progetto di intervento edilizio di che trattasi avente il valore di adozione di variante al PRG per effetto delle disposizioni di cui all'art. 8 del DPR n. 160/2010 e s.m.i.;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. N. 2874155 DEL 22/03/2013

CON VOTI: _____;

DELIBERA

- 1) di approvare la variante alle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G. nella stesura a seguito acclusa come parte integrante del presente atto deliberativo (**allegato "D"**), scaturita dalla Conferenza di Servizi in premessa e riportata nel suo verbale conclusivo redatto in data 24/01/2013, anch'esso a seguito allegato come parte integrante della presente deliberazione (**allegato "B"**);
- 2) di approvare, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 nel testo in vigore, il progetto per l'installazione di n. 4 coperture pressostatiche stagionali (periodo: dal 01 ottobre al 30 aprile di ogni anno) su campi da tennis esistenti e per l'installazione di opere di arredo esterno al complesso a destinazione impianti ed attrezzature sportive denominato "Circolo Tennis", sito in Rimini, Lungomare Tintori n. 9, presentato con istanza prot. 148668 del 04/10/2012 dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis di Rimini, così come rappresentato negli elaborati tecnici a seguito allegati quale parte integrante della presente deliberazione (**allegato "A"**), assentiti dalla Conferenza di Servizi con il richiamato verbale del 24/01/2013 e relativi ad un intervento edilizio conforme alle previsioni della variante alle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G. sopra approvata, dando atto che tutte le condizioni e le prescrizioni impartite dagli Uffici competenti in sede di istruttoria nonché gli impegni assunti unilateralmente dal Soggetto attuatore dell'intervento saranno riassunti nell'atto che costituirà il permesso di costruire;
- 3) di attribuire al progetto edilizio approvato al precedente punto 2) il valore di permesso di costruire, il cui rilascio da parte dei competenti uffici comunali potrà avvenire non appena i soggetti destinatari dell'atto medesimo avranno espletato gli adempimenti di rito, corrisposti gli oneri concessori eventualmente dovuti per legge e stipulata la convenzione attuativa;
- 4) di approvare lo schema di convenzione di cui all'**allegato "E"**, dando mandato al Dirigente del Settore Sportello Unico per le Attività Produttive di sottoscrivere la stessa consentendogli di apportarvi eventuali minime modifiche indispensabili alla sua stipula nel rispetto dei contenuti e delle finalità che la caratterizzano;
- 5) di demandare agli uffici comunali cui è affidata la gestione dello strumento urbanistico generale il compito di inserire la presente variante negli elaborati del vigente P.R.G. in forma coordinata ai medesimi;
- 6) di dare atto che il responsabile del procedimento è l'Arch. Remo Valdiserri, Dirigente del Settore Sportello Unico per le Attività Produttive;
- 7) di dare atto, infine, che sul presente provvedimento è stato espresso favorevolmente il parere di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 18.08.2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamato in premessa.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. N. 2874155 DEL 22/03/2013

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESA l'urgenza di provvedere con tempestività all'approvazione del descritto progetto
affidente il Circolo Tennis sito in Rimini in via Lungomare Tintori n. 9;

A VOTI

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del
D.Lgs. 267/2000.

(fine testo)



IL DIRETTORE S.U.A.P.
Dott. Arch. Remo VALDISERRA

[Handwritten signature]

Allegato "A"

TAVOLE N. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Relazione Descrittiva, Rapporto Preliminare Ambientale e della relativa nota integrativa
(prot. 49839 del 18/03/2013)



Allegato "B"

COMUNE DI RIMINI SETTORE SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE VERBALE DI CONFERENZA DI SERVIZI

per la determinazione dell'istanza edilizia prot. 148668 del 04/10/2012 presentata, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i., dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis di Rimini, per l'installazione di n. 4 coperture pressostatiche stagionali (periodo: dal 01 ottobre al 30 aprile di ogni anno) su campi da tennis esistenti ed installazione di opere di arredo esterno al complesso a destinazione impianti ed attrezzature sportive denominato "Circolo Tennis", sito in Rimini, Lungomare Tintori n. 9.

PREMESSO:

- che è stata presentata l'istanza edilizia prot. 148668 del 04/10/2012 dal Sig. Fantini Gilberto in qualità di legale rappresentante dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis di Rimini, P.Iva 01160860407, con sede in Rimini, Lungomare Tintori n. 9, per l'installazione di n. 4 coperture pressostatiche stagionali (periodo: dal 01 ottobre al 30 aprile di ogni anno) su campi da tennis esistenti ed installazione di opere di arredo esterno al complesso a destinazione impianti ed attrezzature sportive denominato "Circolo Tennis", sito in Rimini, Lungomare Tintori n. 9, sull'area identificata al C.T. al foglio 66 mappali 1157, 1364, 1397, 1398, 1399, 4393, 4570, 4571, 4572, 4626, 4627, 4655;
- che l'Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis di Rimini ha presentato l'istanza nella sua qualità di concessionario di beni demaniali e comunali;
- che l'istanza in argomento è stata avanzata ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i. in quanto progetto comportante la variante agli strumenti urbanistici poiché le aree destinate all'insediamento di dette opere sono insufficienti alle esigenze manifestate con il progetto presentato per limiti dettati dalle norme di attuazione del vigente PRG;
- che in ragione della suddetta richiesta, da intendersi rivolta ad ottenere la convocazione in seduta pubblica della "Conferenza di Servizi" prevista dall'art. 8 del citato D.P.R., 2012 è stata indetta e convocata, con atto prot. 188362 in data 07/12/2012, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., la Conferenza di Servizi per la valutazione del progetto in argomento;
- che sono stati invitati a partecipare alla Conferenza, per quanto di propria competenza:

PER IL COMUNE DI RIMINI:

- Direzione Pianificazione e Gestione Territoriale del Comune di Rimini
- Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Rimini
- Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Rimini

- U.O. Affitti e Concessioni – Ufficio Demanio Marittimo e Porti Turistici del Comune di Rimini
ENTI e AUTORITA' COMPETENTI:

- Provincia di Rimini
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Ravenna
- Agenzia delle Dogane di Rimini
- Capitaneria di Porto di Rimini
- Agenzia del Demanio di Bologna
- Comando Prov.le Vigili del Fuoco Rimini
- A.U.S.L. Rimini – U.O.D. N.I.P.
- A.R.P.A. Rimini

PER IL RICHIEDENTE:

- Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis di Rimini
- che a decorrere dal 19/12/2012 l'avviso di convocazione della prima riunione della Conferenza di Servizi è stato affisso sull'Albo Pretorio Comunale per 30 giorni consecutivi e, inoltre, di esso è stata data notizia alla cittadinanza sia tramite l'affissione di manifesti per tutto il territorio cittadino sia in modalità telematica sul sito internet di questo Comune, inserendo la notizia fra le NEWS dello Sportello Unico Imprese;
- che sono stati trasmessi ai soggetti invitati, per quanto di interesse, gli elaborati progettuali relativi all'intervento in progetto;
- che con nota n. 186366 del 05/12/2012 è stata attivata la procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa all'intervento in argomento; in quanto adempimento obbligatorio per effetto dell'art.6 del D.Lgs. n.4/2008 che si concluderà con l'espressione di una valutazione da parte della Provincia di Rimini in qualità di Autorità competente.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI DÀ ATTO DI QUANTO SEGUE:

l'anno 2013 (duemilatrecenti) il giorno 24 (ventiquattro) del mese di gennaio presso la sede Comunale situata in Rimini, Via Rosaspina n. 7, si tiene la prima riunione dei soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, indetta e convocata in seduta pubblica, sotto la Presidenza dall'Arch. Remo Valdiserri Dirigente del Settore Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Rimini. Le funzioni di segretario sono svolte dalla Geom. Daniela Magnani.

PER IL COMUNE DI RIMINI:

- Arch. Alberto Fattori, in qualità di Direttore della Direzione Pianificazione e Gestione Territoriale;
 - Arch. Mariarita Bucci, in qualità di collaboratrice dell'Arch. Alberto Fattori;
 - Arch. Pasqualino Foschi, in qualità di rappresentante dello Sportello Unico per l'Edilizia;
 - Dott.ssa Catia Caprili, in qualità di rappresentante dell'U.O. Affitti e Concessioni – Ufficio Demanio Marittimo e Porti Turistici;
- ENTI e AUTORITA' COMPETENTI:

- Sig. Capella Viscardo, in qualità di rappresentante Comando Prov.le Vigili del Fuoco Rimini;
 - Dott.ssa Monica Giorgetti, in qualità di rappresentante dell'A.R.P.A. Rimini ed A.U.S.L. – U.O.D. N.I.P.;
- PER IL RICHIEDENTE:

- Avv. Federico Cagnoni, in qualità di legale dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis di Rimini;
- Ing. Filiberto Sammarini, in qualità di progettista delle opere dell'Associazione Sportiva Dilettantistica

Circolo Tennis di Rimini;

- Ing. Alessandro Vergni, in qualità di collaboratore del progettista;

- Dott.ssa Daniela Tonini, in qualità di consulente ambientale dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis di Rimini.

Alle ore 10.20 il Presidente apre i lavori della Conferenza ringraziando tutti gli intervenuti.

Il Presidente rende quindi ai partecipanti un breve riepilogo circa i contenuti e le finalità della Conferenza, in seduta pubblica, nonché indicazioni sul programma di svolgimento dei lavori.

Il Presidente dà atto che non sono pervenute memorie scritte da soggetti portatori di interessi pubblici o privati, Individuali o collettivi nonché i portatori di Interessi diffusi costituiti in associazioni, comitati e organizzazioni sindacali cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto.

Successivamente illustra il progetto e rammenta che la presente Conferenza di Servizi ha lo scopo di verificare se vi sono le condizioni per superare i disposti degli strumenti urbanistici che ostacolano la realizzazione dell'intervento edilizio proposto dall'Associazione indicata in premessa, acquisendo a tal riguardo i pareri previsti dall'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i. da parte delle Amministrazioni/Enti interessate. A questo proposito rende noto che sulla soluzione progettuale in esame sono state acquisite le seguenti note, delle quali ne dà lettura:

- Capitaneria di Porto di Rimini: comunicazione di non assoggettabilità all'art. 55 del Codice della Navigazione prot. 11.29.00/21852/3045 del 18/12/12 (SUAP prot. 195853/12);
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Ravenna: parere favorevole prot. 417 del 09/01/13 (SUAP prot. 4725/13);
- CQAP: parere favorevole contenuto nel verbale n. 03 del 22/01/2013, trasmesso con nota n. 14009 del 23/01/2013;
- Agenzia del Demanio di Bologna: comunicazione prot. 2013/899/BO3 del 18/01/13 (SUAP prot. 12112/13), ne dà lettura sottolineando quanto segue: *"(...) l'espressione del parere di competenza avverrà successivamente alla ricezione del citato verbale."*;
- Provincia di Rimini: -
 - richiesta d'integrazione documentale prot. 51513 del 14/12/12 (SUAP prot. 4907/13), trasmessa dal SUAP al Soggetto richiedente con nota n. 4917 del 10/01/2013; ne dà lettura;
 - comunicazione prot. 2764 del 22/01/13 (SUAP prot. 13856/13), ne dà lettura sottolineando quanto segue: *"(...) occorre rilevare che, ai sensi della normativa vigente, non sono assentibili varianti agli strumenti urbanistici adottati."*

Il Presidente dà quindi la parola ai presenti affinché si esprimano sul progetto in esame.

La Dott.ssa Monica Giorgetti, in qualità di rappresentante dell'A.R.P.A. Rimini ed A.U.S.L. - U.O.D. N.I.P., deposita agli atti della Conferenza il parere favorevole condizionato prot. 0008583/15.13.03.00/1 del 23/01/13 (SUAP prot. 15287/13); il Presidente ne dà lettura.

Il Sig. Capella Viscardo, in qualità di rappresentante Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Rimini, vista la pratica relativa ai generatori termici delle n. 4 coperture pressostatiche in argomento, esprime il nulla-osta di competenza.

La Dott.ssa Catia Caprilli, in qualità di rappresentante dell'U.O. Affitti e Concessioni - Ufficio Demanio Marittimo e Porti Turistici, informa che nulla-osta all'integrazione delle concessioni di cui ai campi da tennis n. 1, 2 e 3, insistenti sull'area Demaniale Pubblica dello Stato, relativamente all'installazione delle coperture pressostatiche stagionali. In merito al campo da tennis n. 4, insistente su area Comunale, informa che i termini della concessione di suolo sono decaduti e dà atto che nulla-osta al rilascio della nuova concessione comprendente l'installazione della copertura pressostatica.

L'Ing. Filiberto Sammarini, progettista delle opere dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis di Rimini, informa che la tenda ombreggiante permeabile prevista in progetto verrà realizzata in conformità all'art. 5.3.5 delle Norme dell'adottato Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE).

L'Arch. Pasquale Foschi, in qualità di rappresentante dello Sportello Unico per l'Edilizia, preso atto di quanto affermato dall'Ing. Filiberto Sammarini circa la tenda ombreggiante, a seguito dell'esame del progetto rileva che lo stesso, proposto come intervento edilizio diretto, contrasta con i disposti della Scheda 5.1 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del vigente PRG, con particolare riferimento alla modalità d'intervento, poiché per tali opere è prevista la redazione di un piano urbanistico preventivo.

Rileva inoltre il contrasto rispetto ai parametri edilizi previsti dalla scheda medesima (S.U. esistente ed H max ml. 4,00) poiché entrambi vengono superati. Precisa altresì che le opere, da realizzarsi in ogni caso nel rispetto dell'art. 15 bis, non rispettano le distanze dalle strade previste dall'art. 17 delle NTA del vigente PRG. Infine sottolinea che il manufatto previsto in progetto relativo a messaggi di comunicazione visiva dovrà essere autorizzato in conformità alle procedure e prescrizioni dei vigenti regolamenti.

L'Arch. Alberto Fattori, in qualità di Direttore della Direzione Pianificazione e Gestione Territoriale, rileva che l'intervento in progetto è da considerarsi non ostacolato dalla norma di salvaguardia dell'adottato RUE, di cui all'art. 12 della L.R. n. 20/2000, in quanto la sua attuazione:

-non è in contrasto con le previsioni dello strumento urbanistico adottato, poiché rientra fra gli interventi disciplinati dal 3° comma dell'art. 4.2.11 "Sub-ambito Auc.T4: Lungomare e "Parco del Mare" delle Norme del RUE, che così recita: "(...), sui restanti immobili sono ammessi: (...) - interventi riguardanti le opere di urbanizzazione e l'arredo urbano.", essendo pacifico che trattasi di attività sportiva di interesse collettivo posta su area pubblica che partecipa alla dotazione territoriale di attrezzature e spazi collettivi (cioè opere di urbanizzazione secondaria) di cui all'art. A-24 della richiamata L.R. n.20/2000;

-non è in grado di compromettere o rendere più gravosa l'attuazione del RUE adottato, in quanto trattasi dell'installazione di coperture pressostatiche stagionali su campi da tennis già esistenti e della realizzazione di alcuni elementi di arredo, ossia opere che non comportano un ulteriore aggravio dell'uso del territorio rispetto a quanto già esistente.

Infine rileva gli stessi elementi di contrasto dell'intervento con le previsioni delle NTA del vigente PRG, sopra menzionati dal rappresentante del SUE, ma dà atto che non vi sono motivi per opporsi all'eventuale variazione dello strumento urbanistico vigente; palesa quindi l'opportunità che siano gli uffici della propria Direzione a tradurre nel linguaggio grafico del PRG le modifiche da apportare alle relative Norme Tecniche di Attuazione.

Il Presidente informa che la comunicazione pervenuta dall'Agenzia del Demanio di Bologna (convocata in Conferenza ai fini dell'espressione del parere ai sensi dell'art. 55 del C.N. relativamente all'installazione della copertura pressostatica sul campo da tennis n. 4, insistente su area Comunale) risulta in contrasto con l'art. 14-ter della L. n. 241/90 e s.m.i. che regola le modalità di svolgimento dei lavori della Conferenza di Servizi; pertanto, preso atto che il rappresentante di detta Agenzia è assente, si ritiene acquisito il relativo parere in senso favorevole all'intervento.

Il Presidente, inoltre, rilevato che risulta assente anche il rappresentante dell'Agenzia delle Dogane di Rimini, tenuto conto che detta Autorità è stata correttamente invitata a partecipare e che finora dalla stessa non sono pervenuti atti o provvedimenti contrari all'intervento in corso di esame, dà atto che è da considerarsi acquisito l'assenso di detta Agenzia per effetto dell'art. 14-ter della L. n. 241/90 e s.m.i..

In conclusione al dibattito la Conferenza di Servizi, accertata l'assenza di elementi ostativi, ritiene di potersi esprimere in senso favorevole condizionato alla proposta progettuale che presuppone l'installazione di n. 4 coperture pressostatiche stagionali (periodo: dal 01 ottobre al 30 aprile di ogni anno) su campi da tennis esistenti ed installazione di opere di arredo esterno al complesso di impianti ed attrezzature sportive denominato "Circolo

Tennis", sito in Rimini, Lungomare Tintori n. 9, comportante variante al vigente strumento urbanistico generale, alle seguenti condizioni da inserire nelle N.T.A. del vigente PRG:

- nella SCHEDA 5.1 - Tavola 4.5 - inserire come primo punto:

"Fino all'approvazione del piano urbanistico preventivo potranno essere realizzati opere pubbliche, interventi di urbanizzazione e per la realizzazione di attrezzature ed impianti sportivi non costituenti S.U. anche in deroga al limite di altezza sotto riportato.";

- nell'art. 14 inserire il seguente punto:

"j) le coperture pressostatiche degli impianti sportivi e quelle degli impianti di interesse pubblico. Tali manufatti devono essere di facile rimozione e devono avere carattere stagionale, quest'ultimo disciplinato da apposita convenzione redatta ai sensi dell'art. 11 L. n. 241/1990; essi saranno assoggettati al rilascio del permesso di costruire e potranno essere realizzati nel rispetto delle distanze dai confini previste dal Codice Civile ed in deroga ai limiti previsti dall'art. 17; H max ml. 17.".

Il Presidente, valutate le specifiche risultanze della Conferenza, tutte favorevoli/favorevoli condizionate alla realizzazione dell'intervento in progetto comportante variante alle NTA del vigente PRG, ne prende atto e dichiara conclusi i lavori della Conferenza con una determinazione favorevole condizionata che sostituisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-ter della L. 241/90, ogni altro provvedimento o autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti; nella fattispecie sostituisce il provvedimento di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e di adozione della variante alle NTA del vigente PRG.

Il Presidente informa che si resta in attesa della determinazione della competente Giunta Provinciale in merito agli aspetti di natura urbanistica e di assoggettabilità a VAS relativi alla proposta di variante alle NTA del vigente PRG. Nel caso di assenso della Giunta Provinciale questo SUAP provvederà a trasmettere tempestivamente il progetto di intervento e la relativa proposta di approvazione di variante urbanistica al competente Consiglio Comunale. L'approvazione della variante consentirà allo SUAP di procedere al rilascio del permesso di costruire previo versamento da parte del Soggetto attuatore degli oneri concessori se dovuti.

Il Presidente infine rammenta all'Ing. Filiberto Sammarini che dovrà provvedere ad integrare la documentazione richiesta dalla Provincia di Rimini con nota prot. 51513 del 14/12/12 (SUAP prot. 4907/13), aggiornata con i contenuti emersi durante i lavori della presente Conferenza.

Nell'altro essendovi da dibattere il Presidente dichiara conclusi i lavori della Conferenza di Servizi alle ore 12.20.

F.to il Segretario

F.to il Presidente

Allegato "C"

PROVINCIA DI RIMINI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

L'anno (2013) addì ventisette (27) del mese di **Febbraio** alle ore 11:40, presso la Sede della Provincia previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Sigg.:

PRESENTE

COMPONENTE

S	1) STEFANO VITALI	Presidente
S	2) BULLETTI CARLO	Vice Presidente
S	3) SOLDATI MERIS	Assessore
S	4) MIRRA VINCENZO	Assessore
S	5) MARIO GALASSO	Assessore
S	6) SABBA STEFANIA	Assessore
S	7) MAGRINI JURI	Assessore
N	8) GALLI FABIO	Assessore

Presiede la seduta IL PRESIDENTE STEFANO VITALI

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE CILIA CARMELO

Constatato legale il numero dei convenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

OGGETTO N. 24

COMUNE DI RIMINI.
VALUTAZIONI IN MERITO ALLA PROPOSTA DI VARIANTE URBANISTICA
CONSEQUENTE ALL'INDIZIONE DI UNA CONFERENZA DI SERVIZI AI SENSI
DELL'ARTICOLO 8 DEL DPR N. 160/2010.
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLO TENNIS DI RIMINI -
LUNGOMARE TINTORI N. 9.
Delib. G.P. n. 24/2013

OGGETTO: Comune di Rimini.

Valutazioni in merito alla proposta di variante urbanistica conseguente all'indizione di una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 8 del DPR n. 160/2010.

Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis di Rimini – Lungomare Tintori n. 9.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO l'art. 6 della L.R. n. 6/1995 il quale dispone che, a decorrere dalla data di efficacia della delibera di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento, la Provincia esercita le funzioni di approvazione dei Piani Regolatori Generali e loro varianti e di formulazione di riserve e osservazioni agli strumenti urbanistici, secondo le modalità previste agli artt. 14 e 15 della L.R. n. 47/1978 e s.m. e all'art. 3 della L.R. n. 46/1988;

VISTA la legge regionale 24.03.2000, n. 20 la quale, all'art. 41, comma 2, dispone che le varianti al PRG di cui ai commi 4 e 7 dell'art. 15 della L.R. n. 47/78, sono approvate secondo le disposizioni di legge previgenti;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale";

VISTA la LR n. 9/2008 "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

PRESO ATTO che la delibera del Consiglio Provinciale n. 61 del 23/10/2008, con la quale si approva il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Rimini, è divenuta efficace in data 05/11/2008 con la pubblicazione del relativo avviso sul BUR;

VISTA la deliberazione n. 35 in data 31.07.2012 con la quale il Consiglio Provinciale ha adottato la variante al Piano Territoriale di Coordinamento 2007, sul quale si applicano le misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 12 della LR n. 20/2000;

VISTE le note acquisite agli atti della Provincia con prot. n. 50986 in data 11/12/2012 e prot. n. 5123 in data 06/02/2013, con le quali il responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi e ha trasmesso la documentazione relativa all'oggetto;

VISTA la documentazione inviata ai fini della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06, acquisita agli atti della Provincia con prot. n. 50428 del 06/12/2012,

PRESO ATTO:

- dell'istanza presentata al Comune di Rimini dal Signor Fantini Gilberto in qualità di legale rappresentante dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis di Rimini, per l'installazione di n. 4 coperture pressostatiche stagionali su campi da tennis esistenti e di opere di arredo esterno, al complesso sportivo denominato "Circolo Tennis" sito in Rimini, Lungomare Tintori n. 9;
- che l'istanza in argomento è stata avanzata ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del DPR n. 160/2010 in quanto il progetto comporta variante al PRG vigente;

VISTA l'istruttoria compiuta sullo strumento urbanistico in oggetto dall'Ufficio Urbanistica, allegato sub "A" alla presente deliberazione e depositata in originale agli atti del Servizio Progetti di Area Vasta, di Pianificazione territoriale e Mobilità di sistema;

VISTA l'istruttoria compiuta sullo strumento urbanistico in oggetto dall'Ufficio VAS, allegato sub "B" alla presente deliberazione e depositata in originale agli atti del Servizio Progetti di Area Vasta, di Pianificazione territoriale e Mobilità di sistema;

RITENUTO di attenersi alle valutazioni formulate nei contributi istruttori predetti;

DATO ATTO che la presente delibera sarà resa pubblica sul sito web della Provincia di Rimini all'indirizzo <http://www.provincia.rimini.it/progetti/territorio/sito/vas/attivita.htm>;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Progetti di Area Vasta, di Pianificazione territoriale e Mobilità di sistema Dott. Alberto Rossini, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L.;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000 non necessita del parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Risorse Finanziarie.

A VOTI unanimi e palesi

DELIBERA

1. di formulare, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della LR n. 47/78, in merito allo strumento urbanistico in oggetto, le valutazioni, che si fanno proprie intendendosi qui integralmente richiamate, contenute nell'Istruttoria tecnica allegata come parte integrante e sostanziale sub "A" alla presente deliberazione e depositata in originale agli atti del Servizio Progetti di Area Vasta, di Pianificazione territoriale e Mobilità di sistema;
2. di escludere lo strumento urbanistico in oggetto dalla procedura di Vas di cui agli articoli da 13 a 18 del D. Lgs. n. 152/2006 con le valutazioni che si fanno proprie, intendendosi qui integralmente richiamate, contenute nell'Istruttoria tecnica allegata come parte integrante e sostanziale sub "B" alla presente deliberazione e depositata in originale agli atti del Servizio Progetti di Area Vasta, di Pianificazione territoriale e Mobilità di sistema;
3. di demandare al Servizio Progetti di Area Vasta, di Pianificazione territoriale e Mobilità di sistema, gli adempimenti conseguenti e relativi alla presente deliberazione;
4. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

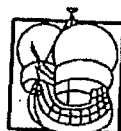
IL PRESIDENTE
STEFANO VITALI

IL SEGRETARIO GENERALE
CILIA CARMELO

La presente delibera è resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
CILIA CARMELO

Allegato A alla Deliberazione di GP n. 24 del 27 febbraio 2013



PROVINCIA DI RIMINI

Servizio Progetti di Area Vasta, di Pianificazione territoriale e Mobilità di sistema

Oggetto: **COMUNE DI RIMINI.
PROPOSTA DI VARIANTE URBANISTICA CONSEQUENTE
ALL'INDIZIONE DI UNA CONFERENZA DI SERVIZI ai sensi
dell'articolo 8 del DPR n. 160/2010.
Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis di Rimini -
Lungomare Tintori n. 9.**

Istruttoria tecnica

VISTA la Legge Regionale 7.12.1978, n. 47;
VISTA la Legge Regionale 30.01.1995, n. 6;
VISTA la Legge Regionale 24.03.2000, n. 20;
VISTO il DPR 07.09.2010 n. 160

VISTE le deliberazioni n. 1338 in data 28.01.1993 e n. 1551 in data 14.07.1993, con le quali il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale;

VISTA la deliberazione n. 61 in data 23.10.2008 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento 2007, entrato in vigore in data 05/11/2008 con la pubblicazione del relativo avviso sul BUR;

VISTA la deliberazione n. 35 in data 31.07.2012 con la quale il Consiglio Provinciale ha adottato la variante al Piano Territoriale di Coordinamento 2007, sul quale si applicano le misure di salvaguardia ai sensi dell'art.12 della LR n. 20/2000;

VISTE le note comunale prot. n. 188362 in data 07/12/2012 e prot. n. 21431 in data 01/02/2013 acquisite rispettivamente agli atti della Provincia con prot. n. 50986 in data 11/12/2012 e prot. n. 5123 in data 06/02/2013, con le quali il responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi e ha trasmesso la documentazione relativa all'oggetto;

PREMESSO:

- che il Comune di Rimini è dotato di PRG approvato con delibere di Giunta Provinciale n. 351 del 03.08.1999 e n. 379 del 12.08.1999;
- che il Comune di Rimini è incluso fra quelli sismici di seconda categoria nei quali è obbligatorio osservare le disposizioni della Legge n. 64/1974;
- che l'Ufficio Difesa del Suolo della Provincia di Rimini, in merito alla compatibilità delle previsioni della variante con le condizioni di pericolosità del territorio, ha espresso, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, parere favorevole con nota prot. n. 367 del 07/01/2013;

PRESO ATTO:

- dell'istanza presentata al Comune di Rimini dal Signor Fantini Gilberto in qualità di legale rappresentante dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis di Rimini, per l'installazione di n. 4 coperture pressostatiche stagionali su campi da tennis esistenti e di opere di arredo esterno, al complesso sportivo denominato "Circolo Tennis" sito in Rimini, Lungomare Tintori n. 9;

- che l'istanza in argomento è stata avanzata ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del DPR n. 160/2010 in quanto il progetto comporta variante al PRG vigente;

CONSTATATO:

- che dagli atti trasmessi si evidenzia che la proposta di variante riguarda la modifica normativa all'articolo 14 delle NTA del PRG vigente al fine di escludere dal computo del calcolo della Superficie Utile le coperture stagionali pressostatiche degli impianti sportivi e quelle degli impianti di interesse pubblico, e la modifica alla Scheda 5.1 al fine di permettere, fino all'approvazione del Piano Urbanistico Preventivo, l'installazione di dette strutture stagionali.

Osservazioni:

Dopo l'esame degli elaborati tecnici trasmessi dal Comune e acquisiti agli atti dell'Ufficio Urbanistica, in relazione all'esigenza di assicurare il rispetto di quanto precisato alle lettere a), b), c), d) ed e) del 2° comma dell'art. 14 della L.R. 47/1978 e delle disposizioni di cui all'art. 41 della L.R. 20/2000 non vi sono osservazioni da formulare in merito alla proposta di variante urbanistica.

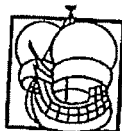
Il Tecnico istruttore

f.to Geom. Milena Capriotti

Il Dirigente

f.to Dott. Alberto Rossini

Allegato B alla Deliberazione di GP n. 24 del 27 febbraio 2013



PROVINCIA DI RIMINI

Servizio Progetti di Area Vasta, di Pianificazione territoriale e Mobilità di Sistema

**Oggetto: VAS (ART. 12 D.LGS 152/2006) COMUNE DI RIMINI.
PROPOSTA DI VARIANTE URBANISTICA CONSEQUENTE
ALL'INDIZIONE DI UNA CONFERENZA DI SERVIZI ai sensi
dell'articolo 8 del DPR n. 160/2010.
Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis di Rimini -
Lungomare Tintori n. 9.**

Istruttoria tecnica Ufficio VAS

L'UFFICIO VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

VISTO il D.lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i, in particolare la parte II relativa alle "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)";

VISTA la L.R. n.9/08 "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152";

VISTA la documentazione inviata dal Comune di Rimini ai fini della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.lgs. 152/06, agli atti con prot. prov.le n. 50428 del 06/12/2012 relativa a:

- Variante normativa relativa alla scheda 5.1 della Tav 4.5 del PRG - serie 4, conseguente all'indizione di una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 8 del DPR n. 160/2010 (pratica n.148668/2012);

DATO ATTO che:

- la Regione Emilia Romagna attraverso la circolare del 12/11/2008 prot. n.269360 ha fornito le prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del D.lgs 16 gennaio 2008, n.4, correttivo della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, relativa a VAS, VIA e IPPC e del titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n.9. In particolare nel paragrafo 2.4 inerente alla verifica di assoggettabilità, si sottolinea che la trasmissione del Rapporto preliminare ai soggetti competenti in materia ambientale può essere svolta direttamente dall'autorità procedente, dandone comunicazione all'autorità competente;
- Il Comune di Rimini, in qualità di autorità procedente, con nota prot. n.186366 del 05/12/2012 ha trasmesso copia del Rapporto preliminare per la richiesta del parere alle seguenti autorità ambientali:
 - o Ausl di Rimini;
 - o Arpa, sezione di Rimini;
 - o Autorità di Bacino interregionale Marecchia Conca;
 - o Servizio tecnico di bacino Romagna;
 - o Consorzio di Bonifica della Romagna;

CONSTATATO che nel documento preliminare si evidenzia che la proposta di variante riguarda l'installazione di n. 4 coperture pressostatiche stagionali su campi da tennis esistenti e di opere di arredo esterno, al complesso sportivo denominato "Circolo Tennis" sito in Rimini, Lungomare Tintori n. 9; la modifica normativa riguarda l'articolo 14 delle NTA del PRG vigente al fine di escludere dal computo del calcolo della Superficie Utile le coperture stagionali pressostatiche degli impianti sportivi e quelle degli impianti di interesse pubblico, e la modifica alla Scheda 5.1 al fine di

permettere, fino all'approvazione del Piano Urbanistico Preventivo, l'installazione di dette strutture stagionali;

CONSIDERATO che le autorità ambientali hanno espresso il loro parere, escludendo la necessità di procedere a VAS, in particolare i pareri espressi sono così sintetizzati:

- ARPA- AUSL (con nota prot. N. 657 del 24/01/2013 agli atti con prot. prov.le n.3247 del 24/01/2013): non rileva impatti ambientali significativi;
- Autorità di Bacino interregionale Marecchia - Conca (con nota prot. n. 41 del 31/01/2013 pervenuta in data 04/02/2013 prot. prov.le n. 4551): per quanto di competenza non rileva impatti significativi sull'ambiente;
- Consorzio di Bonifica: (con nota prot. 3845/RN/408 del 18/02/2013 prot. prov.le n. 7722 del 21/02/2013) ritiene l'impatto dell'intervento sia modesto;
- Servizio tecnico di bacino Romagna (con nota trasmessa tramite PEC agli atti con prot. prov.le 7509 del 20/02/2013): esprime parere favorevole;

TENUTO CONTO degli esiti della conferenza di servizi convocata dal Comune di Rimini per la valutazione della pratica in oggetto, come da verbale trasmesso con nota prot. n. 21431 del 01/02/2013, da cui si evince che la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, che svolge anche funzione di soggetto competente in materia ambientale ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS, si è espressa favorevolmente;

ESPRIME le seguenti considerazioni in merito alla variante in esame:

- Comune di Rimini. Variante normativa relativa alla scheda 5.1 della Tav 4.5 del PRG - serie 4, conseguente all'indizione di una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 8 del DPR n. 160/2010 (pratica n.148668/2012): sulla base degli elementi emersi e dei giudizi dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti, si rileva che l'intervento non comporta effetti significativi sull'ambiente e pertanto non si ritiene necessario l'assoggettamento a procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs n. 152/06;

Il funzionario ufficio VAS
f.to Dott.ssa Monica Bertuccioli

Il Dirigente
f.to Dott. Alberto Rossini

Allegato "D"

COMUNE DI RIMINI

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Approvate con modificazioni con delibere di Giunta Provinciale n.
351/99 e 379/99

PROGETTISTI: Prof. Arch. Leonardo Benevolo
STUDIO ARCH. BENEVOLO
Leonardo Benevolo - Alessandro Benevolo - Luigi Benevolo
in collaborazione con Arch. Stefano Piccioli

VARIANTE AL PRG AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.P.R. N.
160/2010 E S.M.I.

Soggetto proponente: Associazione Sportiva Dilettantistica
Circolo Tennis di Rimini

Gruppo di Progettazione: Arch. Remo Valdiserri
Geom. Daniela Magnani
Ing. Alessandra Felicione
Arch. Sara Pavani

IL DIRIGENTE Settore
Sportello Unico
Attività Produttive
Arch. Remo Valdiserri

Elaborato redatto da: Direzione Pianificazione e Gestione Territoriale

L'ASSESSORE AA.EE. E
SPORTELLLO ALLE IMPRESE
Jamil Sadegholvaad

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Laura Chiodarelli

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Donatella Turci

N.B. Il testo in neretto indica le modifiche rispetto al testo vigente.

ART. 14 - DESCRIZIONE DEI PARAMETRI EDILIZI E GLOSSARIO DI ALCUNI TERMINI UTILIZZATI DALLE NTA

Le presenti NTA utilizzano i seguenti parametri ed usano -tra gli altri- i seguenti termini nell'accezione di seguito indicata.
Per edificio esistente si intende quello legittimo o legittimato o legittimabile alla data di adozione delle presenti norme.

Per edificio legittimo o legittimato si intende l'edificio e la relativa destinazione d'uso così come risulta da:

- 1 - concessione o licenza edilizia non annullata;
- 2 - concessione in sanatoria;
- 3 - avvenuto completo pagamento di sanzione amministrativa nel caso di costruzione abusiva;
- 4 - atti catastali per gli edifici per cui non era necessario atto abilitativo del Sindaco al momento della realizzazione.

Per edificio legittimabile si intende quello che può essere ricondotto nelle condizioni di cui ai precedenti punti 1, 2, 3.

1) *Su* = Superficie utile. E' la somma delle superfici di tutti i piani (ivi compresi quelli a soppalco), misurate al lordo delle murature verticali esterne ed interne. Per superficie del piano si intende il massimo ingombro delle strutture orizzontali e, in presenza di strutture portanti inclinate, la loro proiezione in pianta; per il piano terreno, la superficie di piano è quella coperta, individuata dal perimetro racchiuso dai corpi in elevazione che abbiano o meno funzione portante. Dal computo della superficie utile sono esclusi:

- a) le superfici esterne orizzontali od inclinate di copertura (terrazze, falde, etc.);
- b) le scale aperte esistenti, o da realizzare in zona C1, non tamponate da murature o infissi e non coperte, ovvero quelle di accesso al primo solaio fuori terra, le scale di sicurezza in edifici esistenti;
- c) i balconi ed i terrazzi;
- d) i sottotetti, la cui altezza al colmo (senza considerare eventuali controsoffittature) non sia superiore a m. 2,40 e in gronda a m. 0,60, con una pendenza max del 35%, e le superfici delimitanti spazi di altezza netta interna (senza considerare eventuali controsoffittature) non superiore a m. 1,80, a condizione che non vengano realizzate al di sotto del sottotetto;
- d bis) gli spazi necessari, negli edifici a destinazione alberghiera, alla realizzazione di centrali termiche in adeguamento alla normativa vigente con altezza lorda massima di 3.50 m;
- e) le superfici porticate cedute ad uso pubblico o gravate da servitù perpetua di uso pubblico, nonché, fino al 10% della *Su* complessiva del fabbricato, le logge, e le superfici porticate private;
- e bis) negli edifici a destinazione alberghiera le superfici porticate e le logge sino al 25% della *Su* complessiva del fabbricato;
- f) le superfici relative a spazi completamente interrati (e, quindi, non emergenti dal piano di campagna naturale esistente) ed aventi un'altezza interna massima di m. 2,50 (incrementabile a m. 3,50

- nei fabbricati a destinazione agricola, produttiva o a commercio all'ingrosso e negli edifici a destinazione prevalentemente ricettiva limitatamente ai locali connessi con la sola funzione ricettiva); detti spazi (o locali) potranno essere realizzati anche fuori dal sedime del fabbricato principale; non sono soggetti a limiti di altezza gli spazi destinati ad autorimessa con vincolo di destinazione registrato e trascritto;
- f1) le superfici relative a spazi completamente interrati (e, quindi, non emergenti dal piano di campagna naturale esistente) di servizi pubblici a rete con impianti ed opere accessorie (ad es. serbatoi, centraline di pompaggio, cabine ecc...); detti spazi (o impianti) potranno essere realizzati anche fuori dal sedime dell'eventuale fabbricato principale;
- f2) limitatamente alle strutture sanitarie, come definite dalla vigente legislazione in materia di regolamentazione dell'attività sanitaria, le superfici dei vani tecnici necessari al loro funzionamento, quali ad esempio quelli destinati ad ospitare impianti tecnologici, centraline, locali per ascensori e montacarichi, corpi scale, centrali termiche, elettriche e di condizionamento, ecc., nonché le autorimesse funzionali a tali strutture poste al piano interrato o seminterrato anche fuori dal sedime dell'eventuale fabbricato.
- g) le superfici relative agli spazi interrati e seminterrati sottostanti i fabbricati purché emergano per una altezza non superiore a cm. 70, computata con riferimento al dislivello fra la più bassa tra la quota del piano naturale di campagna esistente e la quota del piano stradale misurata sull'asse -da un lato- e -dall'altro- l'intradosso del primo solaio fuori terra. Per l'esclusione dal calcolo della Su tali spazi non potranno avere un'altezza interna superiore a m. 2,50 (incrementabile a m. 3,50 nei fabbricati a destinazione agricola, produttiva o a commercio all'ingrosso e negli edifici a destinazione prevalentemente ricettiva limitatamente ai locali connessi con la sola funzione ricettiva); non sono soggetti a limiti di altezza gli spazi destinati ad autorimessa con vincolo di destinazione registrato e trascritto;
- h) i vani per gli ascensori (realizzati in adempimento della legge sull'abbattimento delle barriere architettoniche) e le canne di ventilazione e fumarie, i "cappotti" termici fino a 10 cm. di spessore nelle dimensioni richieste dalle vigenti disposizioni e dalle esigenze di funzionamento;
- h1) le quote di muratura individuate e disciplinate nell'Allegato al Regolamento Edilizio denominato "Misure Volontarie in Bioedilizia" quale misura volta ad incentivare interventi edilizi eco-compatibili e bio-sostenibili ivi regolamentati;
- i) limitatamente agli edifici esistenti nella misura massima di 1 mq. ogni 10 mc. di volume e a quelli da realizzare in zona C1 gli spazi con destinazione a garage al piano terreno o al piano seminterrato, anche sporgenti oltre 70 cm. dal piano di campagna per un'altezza fino a 2.50 mt., delle costruzioni, o in costruzioni indipendenti, anche distanti dal lotto dell'edificio principale da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche comprese in altri lotti o fabbricati (distanti non oltre i 500 metri), a condizione che la pertinenza sia costituita con atto registrato e trascritto nei RR.II. I vani

destinati a tale scopo dovranno avere una superficie netta non inferiore a 15 mq. e non superiore al rapporto prescritto dalla legge (da valutare rispetto all'unità immobiliare principale), un'altezza netta interna non superiore a m. 2,50 e una larghezza interna netta non inferiore a m. 2,20; se realizzati al piano terreno degli edifici esistenti potranno avere un'altezza netta interna non superiore a m. 3,00. Per i vani scala la superficie utile è quella determinata dalla superficie lorda in pianta moltiplicata per il numero dei piani serviti.

j) le coperture pressostatiche degli impianti sportivi e quelle degli impianti di interesse pubblico. Tali manufatti devono essere di facile rimozione e devono avere carattere stagionale, quest'ultimo disciplinato da apposita convenzione redatta ai sensi dell'art. 11 L. n. 241/1990; essi saranno assoggettati al rilascio del permesso di costruire e potranno essere realizzati nel rispetto delle distanze dai confini previste dal Codice Civile ed in deroga ai limiti previsti dall'art. 17; $H \max$ ml. 17.

2) V = Volume. E' determinato dal prodotto della S_u per l'altezza effettiva. Il volume da considerare per il calcolo dei parcheggi privati sarà calcolato come prodotto della S_u per l'altezza virtuale di m. 3,00.

3) H = Altezza massima degli edifici. All'interno del territorio urbanizzato è costituita dalla media delle altezze di ciascun fronte, determinata dalla distanza, espressa in m., fra il punto più alto della facciata, da individuare sul piano di appoggio della copertura, e la quota del piano stradale, misurata in asse. All'esterno del territorio urbanizzato, in caso di costruzioni in pendenza si considera la media delle altezze misurate su tutti i fronti rispetto al piano di campagna esistente. Nelle zone esterne al territorio urbanizzato, non sono soggetti al rispetto della H -compatibilmente con le esigenze ambientali- i manufatti tecnici, quali tralicci di elettrodotto, serbatoi idrici, torri piezometriche e per telecomunicazioni; nelle zone D non sono soggetti al rispetto della H -compatibilmente con le esigenze ambientali- gli impianti, quali camini, torri di raffreddamento, ciminiere e silos. Non sono comunque soggetti al rispetto della H i volumi tecnici (quali gli extra-corsa degli ascensori e quelli di dimensione strettamente necessaria ad ospitare impianti e/o manufatti tecnologici), i pennoni e i campanili.

4) UI = Unità immobiliare. E' la minima unità edilizia censita nel Catasto Urbano, capace di assolvere autonomamente e completamente alle funzioni secondo cui essa è censita (appartamento, negozio, laboratorio artigiano, autorimessa, ecc.).

5) Ud = Unità fondiaria. E' l'entità edilizia contenente una o più unità immobiliari, configurantesi dal punto di vista storico, spaziale, statico e funzionale come entità a sé stante; nel caso di edificio, pur se costruito in aderenza ad altri edifici, essa è costituita anche dalla relativa area di pertinenza individuata catastalmente.

6) Unità edilizia. E' definita dall'art. 28.1 delle presenti NTA.

7) Tipologia edilizia. E' il modello organizzativo degli spazi, dei volumi e dello schema distributivo-funzionale, riscontrabile sistematicamente come insieme di caratteri tipici di una pluralità di organismi edilizi presenti sul territorio.

- 8) *Tipologia strutturale.* E' l'organizzazione statica della costruzione.
- 9) *Superfettazioni.* Sono le aggiunte (ad edifici residenziali o con altre destinazioni) prive di valore architettonico che non rivestano alcun interesse per la definizione delle caratteristiche tipologiche dell'edificio o per la lettura filologica di un monumento (si tratta, ad esempio, di tettoie chiuse od aperte, depositi attrezzi, servizi igienici esterni, baracche o prefabbricati ad usi diversi, coperture di cortili, ecc.).
- 10) *Sagoma di un edificio.* E' l'involuppo delle superfici esterne racchiudenti il volume dell'edificio.
- 11) *Lotto.* E' l'area asservita o da asservire ad una costruzione.
- 12) *Pensiline.* Sono strutture di semplice copertura appoggiate su pilastri o inserite -a sbalzo- su di una parete esterna, aperte su tutti i lati tranne quello eventualmente in aderenza a costruzioni.
- 13) *Parcheggi.* Sono gli spazi di sosta per veicoli, anche organizzati entro costruzioni e su più piani; possono essere distinti in: parcheggi pubblici di urbanizzazione (primaria e secondaria); parcheggi destinati al pubblico anche a gestione privata; parcheggi privati asserviti alle singole unità immobiliari destinati a soddisfare le esigenze di sosta proprie delle diverse attività insediate.
- 14) *Utilizzazione legittima delle aree.* E' quella :
- avvenuta a seguito di concessione o licenza edilizia;
 - consolidatasi in assenza di atto abilitativo del Sindaco qualora non dovuto al momento della costruzione o in assenza di normativa urbanistica al momento dei successivi passaggi di proprietà.

TAVOLA 4.5

5.1

Fino all'approvazione del piano urbanistico preventivo potranno essere realizzati opere pubbliche, interventi di urbanizzazione e per la realizzazione di attrezzature ed impianti sportivi non costituenti S.U. anche in deroga al limite di altezza sotto riportato.

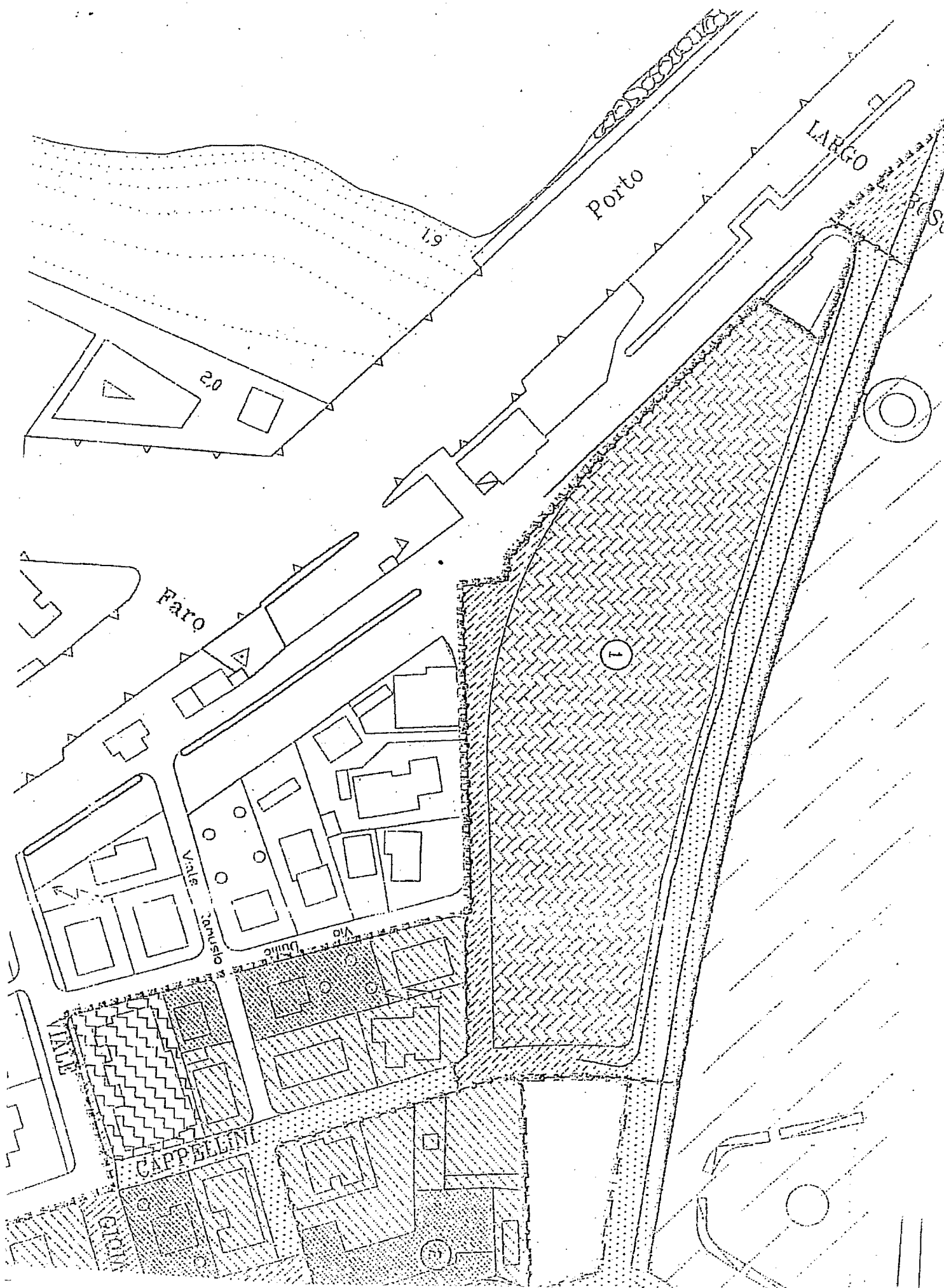
Su = quelle esistenti legittime o legittimate

H = 4 m.

Norme particolari:

- la sede del Circolo tennis andrà ripensata e riorganizzata;
- i pubblici esercizi già presenti ed operanti alla data di adozione del P.R.G. potranno essere mantenuti;
- andrà realizzata una nuova pista e circolo per il pattinaggio a rotelle;
- dovrà essere realizzato un parcheggio pluripiano interrato con un minimo di 70 posti auto secondo le disposizioni di cui all'art. 26.1.4; la copertura non potrà sovrastare l'attuale quota del lungomare Tintori oltre 1 m.;
- potranno essere realizzate superfici commerciali e a completamento dei Circoli sportivi sulla copertura del parcheggio;
- il piano stabilirà la possibile soppressione del Viale Colombo e delle altre traverse;

- il Viale Tintori andrà riqualificato, anche attraverso una eventuale sopraelevazione fino alla quota di cui al precedente punto;
- i tratti stradali inclusi nel comparto con apposita retinatura andranno sottoposti ad intervento di riqualificazione ed arredo urbano.



Allegato "E"

CONVENZIONE

ai sensi della lettera j) dell'art. 14 delle N.T.A. del vigente P.R.G.

L'anno duemilatrecento (2013), addì () del mese di , nella Residenza Comunale con la presente scrittura privata da valersi ad ogni effetto di legge

tra

il COMUNE DI RIMINI, C.F. 00304260409, in nome e per conto del quale agisce nel presente atto il Dott. Arch. REMO VALDISERRI, nato a Rimini il 12/03/1954, nella sua qualità di Dirigente del Settore Sportello Unico per le Attività Produttive ed Attività Economiche (S.U.A.P.), giusto atto di nomina del Sindaco prot. 136961 del 26.08.2009 come modificato con atto prot. 205722 del 24.12.2000 e con atto prot. 195084 del 28/12/2010,

e

l'Avv. Fantini Gilberto, C.F. FNTGBR57R30H294V, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis di Rimini, P.Iva 01160860407, con sede in Rimini, Lungomare Tintori n. 9, di seguito definita "Soggetto attuatore";

PREMESSO

- che il Soggetto attuatore è in possesso del titolo a richiedere il permesso di costruire, in quanto concessionario di beni demaniali e comunali, sull'area individuata al C.T. al foglio 66 mappali 1157, 1364, 1397, 1398, 1399, 4393, 4570, 4571, 4572, 4626, 4627, 4655, confinante con _____;
- che l'istanza edilizia prot. 148668 del 04/10/2012, presentata ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i., è stata avanzata allo scopo di installare quattro coperture pressostatiche stagionali (periodo: dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno) su un pari numero di campi da tennis esistenti ed di installare opere di arredo esterno al complesso a destinazione impianti ed attrezzature sportive denominato "Circolo Tennis", sito in Rimini, Lungomare Tintori n. 9, sull'area identificata al C.T. al foglio 66 mappali 1157, 1364, 1397, 1398, 1399, 4393, 4570, 4571, 4572, 4626, 4627, 4655;
- che l'istanza in argomento è stata avanzata ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i. in quanto progetto comportante la variante agli strumenti urbanistici poiché le aree destinate all'insediamento di dette opere sono insufficienti alle esigenze manifestate con il progetto presentato per limiti dettati dalle norme di attuazione del vigente PRG;
- che il procedimento suddetto si è concluso in forma favorevole alla proposta di intervento con la delibera di Consiglio Comunale n. ____ del ____/____/2013 che ha approvato sia la variante al vigente PRG, sia il progetto relativo alle opere da eseguirsi in conformità alla relativa richiesta;
- che fra le condizioni per l'attuazione delle opere in progetto vi è quella che prescrive la stipula di una convenzione fra Soggetto attuatore e Comune di Rimini al fine specifico di individuare e determinare la durata del periodo stagionale entro il quale è ammessa l'installazione, in conformità agli elaborati progettuali, delle quattro coperture pressostatiche su un pari numero di campi da tennis;
- che il Soggetto attuatore è in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dal presente accordo;

ART. 1 – OSSERVANZE E RICHIAMI

1. Le premesse di cui sopra fanno parte integrante della presente convenzione e ne costituiscono il presupposto.

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha per oggetto l'individuazione e la determinazione della durata del periodo stagionale all'interno del quale le quattro coperture pressostatiche di cui al progetto di intervento in premessa possono essere installate sui relativi campi da gioco, come previsto dalla lettera j) dell'art. 14 delle N.T.A. del vigente P.R.G.
2. Ai fini di cui al punto precedente si stabilisce che il periodo stagionale va dal 1° ottobre di ogni anno al 30 aprile dell'anno successivo. Ne consegue che l'installazione delle coperture pressostatiche non potrà avvenire prima del 1° ottobre e che la loro rimozione dovrà avvenire entro il successivo 30 aprile.

ART. 3 - IMPEGNI DEL SOGGETTO ATTUATORE DELL'INTERVENTO

1. Il Soggetto attuatore si impegna a rispettare il carattere stagionale delle quattro coperture pressostatiche di cui al progetto edilizio, ponendole in essere entro il periodo che va dal 01 ottobre di ogni anno al 30 aprile dell'anno successivo.

Art. 4 - ESECUZIONE DELLE OPERE E RELATIVE RESPONSABILITA'

1. Il Soggetto attuatore si impegna per sé medesimo, loro successori ed aventi causa, ad eseguire le opere in progetto nel pieno rispetto delle leggi e regolamenti vigenti, ad osservare le norme dettate dagli uffici preposti e dagli atti rilasciati dal Comune, nonché quelle relative ai diritti di terzi e posti a tutela della pubblica incolumità. Il Comune resta quindi sollevato da ogni responsabilità civile e penale conseguente ad eventuali inadempimenti in merito.
2. La mancata installazione di una o più coperture pressostatiche nel periodo a tal scopo individuato è ammessa e non costituisce irregolarità edilizia.

Art. 5 - INADEMPIENZE

1. Il mancato rispetto del termine stabilito al precedente punto 2 entro il quale rimuovere le coperture pressostatiche, nonché l'installazione delle stesse prima della data prestabilita determinerà una situazione di inadempienza equivalente all'esecuzione di interventi in parziale difformità dal permesso di costruire e ciò comporterà l'applicazione delle misure repressive previste dalle norme statali e regionali vigenti in materia.

Art. 7 - OBBLIGHI IN CASO DI ALIENAZIONI

1. In caso di alienazione della concessione dei beni demaniali e comunali in argomento il Soggetto attuatore si impegna a trasmettere al nuovo concessionario gli obblighi della presente convenzione.
2. La responsabilità solidale fra alienante ed nuovo concessionario cesserà nel caso in cui vengano puntualmente trasferiti gli impegni ed obblighi della presente convenzione.

Art. 8 - CLAUSOLA RISOLUTORIA

1. Il mancato rispetto anche di una sola delle clausole inerente le obbligazioni assunte dal Soggetto attuatore può comportare la decadenza della presente convenzione, da dichiararsi dal Comune di Rimini, che inviterà il soggetto medesimo a provvedere al rispetto di quanto previsto dalla convenzione nel termine di 30 giorni. Decorso tale termine senza che il Soggetto attuatore abbia provveduto a sanare quanto contestatogli, la convenzione decadrà. Ciò implicherà la perdita del diritto ad installare le coperture pressostatiche che deriva al Soggetto attuatore dalla stipula della presente convenzione che costituisce parte integrante del titolo edilizio.

ART. 9 - SPESE

1. Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali ed accessorie, riguardanti la presente convenzione ed ogni altro onere annesso e connesso sono a cura e carico del Soggetto attuatore che sottoscrive il presente atto. Nessun onere potrà essere posto a carico del Comune di Rimini.

(fine testo)

Comune di Rimini



S.U.A.P. e
ATTIVITA'
ECONOMICHE

Via Rosaspina n.7 - 47923 Rimini
tel. 0541 704671 /fax 0541 704365 -
www.comune.rimini.it
e-mail: sportello.unico@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

SCHEDA DI PROPOSTA DELIBERATIVA DI C.C. N. 2874155 DEL 22/03/2013

OGGETTO: variante al P.R.G. Ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 160/2010, relativa all'istanza edilizia presentata dall'Associazione Dilettantistica Circolo tennis di Rimini – Approvazione.

- **Previsione Intervento/Operazione** (Programmi, atti d'indirizzo o di valenza generale): Il Settore Sportello Unico per le Attività Produttive ha provveduto a predisporre proposta di deliberazione consiliare afferente, in primo luogo, l'approvazione di variante alle Norme tecniche di Attuazione del vigente P.R.G. quale passaggio tecnico indispensabile per poter proporre l'approvazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, del progetto per l'installazione di n. 4 coperture pressostatiche stagionali (dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno) sugli esistenti campi da tennis, con l'installazione di opere di arredo esterno al complesso a destinazione impianti ed attrezzature sportive denominato "Circolo Tennis" sito in Rimini in via Lungomare Tintori n. 9;
- **Descrizione Intervento/Operazione:** Si ritiene quindi opportuno proporre l'adozione di apposita deliberazione consiliare con la quale il Consiglio Comunale deliberi, unitamente all'approvazione degli interventi di cui al precedente capo, l'attribuzione al richiamato progetto edilizio del valore di permesso di costruire, espletati ovviamente gli adempimenti di rito ed adempiuti gli eventuali oneri concessori;
- **Modalità e tempi di attuazione:** assolutamente ridotti in quanto è chiesta per la deliberazione consiliare in oggetto l'immediata eseguibilità pertanto il rilascio del permesso di costruire, da parte dei competenti uffici, potrà aver luogo non appena i soggetti destinatari dell'atto medesimo avranno espletato gli atti residuali;
- **Costi e mezzi finanziari:** l'atto non comporta oneri diretti od indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ex art. 49/c.1 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL, così come modificato dall'art. 3/c.1 del D.L. 174/2012;
- **Interesse pubblico perseguito:** consentire al Circolo Tennis di Rimini l'installazione, nel periodo autunnale/invernale/primaverile, di n. 4 coperture pressostatiche stagionali che ne aumentano considerevolmente la possibilità di utilizzo da parte degli appassionati anche nei periodi climaticamente più instabili migliorando, inoltre, il Circolo Tennis con le previste opere di arredo esterno al complesso;
- **Considerazioni ed elementi utili per la discussione dell'argomento:** l'Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis di Rimini ha presentato l'istanza volta ad ottenere gli interventi descritti ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i., in quanto progetto comportante proposta di variante agli strumenti urbanistici, poiché le aree destinate all'insediamento di dette opere sono insufficienti alle esigenze manifestate con il progetto presentato per i limiti dettati dalle norme di attuazione del vigente PRG.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SUAP/Attività Economiche

Arch. Remo Valdiserri

IL DIRIGENTE S.U.A.P.
Arch. Remo Valdiserri

1/1

Stampa
Digitale



Al Comune di Rimini
Settore SUAP
Via Rosaspina 7
47924 Rimini

U.O. 363	Spett.le Uff. UNICO	MMM
PROT. N. 21267		
DATA 01 FEB. 2013		ENTRATA
U.O.: _____	MATR.: _____	MOT.: _____
CLASSIFICA: _____		
PRATICA N.: _____		

A integrazione e rettifica di quanto illustrato nella parte conclusiva della Relazione Descrittiva del progetto ed al punto 1.3 – "Proposta di variante" del Rapporto Preliminare Ambientale in riguardo alla compatibilità fra l'intervento proposto e la disciplina urbanistica dettata dall'adottato RUE, si intende precisare, in diretta conseguenza all'esito della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 24/1/2013 presso gli uffici dello SUAP del Comune di Rimini, che l'attuazione delle opere in progetto non risulta preclusa dalle norme di salvaguardia del sunnominato strumento urbanistico in quanto esse rientrano fra gli interventi ammessi nel Sub-Ambito AUC-T4. Infatti, l'istruttoria che si è svolta in seno alla richiamata Conferenza dei Servizi ha consentito di accertare che:

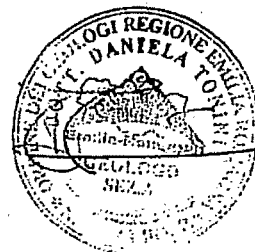
<<l'intervento in progetto è da considerarsi non ostacolato dalla norma di salvaguardia dell'adottato RUE, di cui all'art.12 della L.R. n. 20/2000, in quanto la sua attuazione:

-non è in contrasto con le previsioni dello strumento urbanistico adottato, poiché rientra fra gli interventi disciplinati dal 3° comma dell'art. 4.2.11 "Sub-ambito Auc.T4: Lungomare e "Parco del Mare"" delle Norme del RUE, che così recita: "(...), sui restanti immobili sono ammessi: (...) – interventi riguardanti le opere di urbanizzazione e l'arredo urbano.", essendo pacifico che trattasi di attività sportiva di interesse collettivo posta su area pubblica che partecipa alla dotazione territoriale di attrezzature e spazi collettivi (cioè opere di urbanizzazione secondaria) di cui all'art. A-24 della richiamata L.R. n.20/2000;

-non è in grado di compromettere o rendere più gravosa l'attuazione del RUE adottato, in quanto trattasi dell'installazione di coperture pressostatiche stagionali su campi da tennis già esistenti e della realizzazione di alcuni elementi di arredo, ossia opere che non comportano un ulteriore aggravio dell'uso del territorio rispetto a quanto già esistente>>.

Tanto si trasmette ai fini della completezza documentale della proposta progettuale di che trattasi, in adempimento alla specifica richiesta avanzata dalla Provincia di Rimini con nota prot.51513 del 14/12/2012.

U.O. 363	Spett.le Uff. UNICO	MMM
PROT. N. 21339		
DATA 13 MAR. 2013		ENTRATA
U.O.: _____	MATR.: _____	MOT.: _____
CLASSIFICA: _____		
PRATICA N.: _____		



ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
CIRCOLO TENNIS RIMINI
Lungomare Tiroli, 8
47900 Rimini